



**Municipalità 9
Soccavo – Pianura**

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E LA
MUNICIPALITÀ 9 PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI
COMUNI DI COMPETENZA MUNICIPALE, approvato con Deliberazione del
Consiglio Municipale n xx del xx/xx/2025.**

Sommario

CAPO I – PATTI DI COLLABORAZIONE.....	4
Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione).....	4
Art. 2 (Definizioni).....	4
Art. 3 (Principi generali).....	5
Art. 4 (Ambito della collaborazione).....	7
Art. 5 (Cittadini Attivi).....	7
Art. 6 (Patti di Collaborazione).....	8
Art. 7 (Durata del patto di collaborazione).....	9
Art. 8 (Promozione dell’innovazione sociale e di servizi collaborativi).....	10
Art. 9 (Promozione della creatività urbana).....	10
Art. 10 (Innovazione digitale).....	10
 CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	13
Art. 11 (Disposizioni generali).....	10
Art. 12 (Proposte di collaborazione).....	11
Art. 13 (Progettazione condivisa).....	12
 CAPO III - INTERVENTI DI CURA, GESTIONE E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ED EDIFICI	13
Art. 14 (Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di spazi pubblici).....	13
Art. 15 (Interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di edifici).....	13
Art. 16 (Affiancamento nella progettazione).....	14
 CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO.....	14
Art. 17 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate).....	14
Art. 18 (Agevolazioni amministrative).....	15
 CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	15

Art. 19 (Comunicazione collaborativa).....	15
Art. 20 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione).....	15
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	16
Art. 21 (Prevenzione dei rischi).....	16
Art. 22 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità).....	17
Art. 23 (Coperture assicurative).....	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	18
Art. 24 (Clausole interpretative).....	18
Art. 25 (Entrata in vigore e Sperimentazione).....	18
Art. 26 (Disposizioni transitorie).....	18

CAPO I – PATTI DI COLLABORAZIONE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 22/09/2011, è stata introdotta all'art. 3 dello Statuto del Comune di Napoli, all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello stesso, la categoria giuridica dei "*beni comuni*", quali beni materiali e immateriali, caratterizzati da una gestione condivisa e partecipata, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona;
2. Con delibera n.521 dell'11luglio 2013, la Giunta Comunale ha fatto propria la "*Carta dello Spazio pubblico*", che riconosce l'importanza della partecipazione dei cittadini e, in particolare, delle comunità dei residenti, per la manutenzione e gestione dei luoghi di proprietà pubblica o di uso pubblico, e delle forme di partenariato fra cittadini e pubblica amministrazione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 della Costituzione;
3. L'art. 82 dello Statuto del Comune di Napoli istituisce le "Municipalità" quali soggetti titolari di più ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, e l'art.1 del Regolamento delle Municipalità attribuisce alle stesse il compito, tra gli altri, di realizzare un'*effettiva e democratica partecipazione popolare alla gestione amministrativa della Città da parte della comunità locale*.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art.88 dello Statuto comunale e meglio specificate nel Regolamento delle Municipalità, con il presente Regolamento si intende disciplinare la collaborazione tra cittadini e Municipalità 3 per l'attuazione, di forme di amministrazione condivisa dei beni comuni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni:** i beni materiali e immateriali che, secondo quanto definito dal Comune di Napoli (Delibera C.C. n°24 del 22/09/2011; Delibera di G.C. n°17 del 18/01/2013; Delibera di C.C. n°7 del 9/10/2015; Delibera di G.C. n°893/2015; Delibera di G.C. n°446/2016; Delibera di G.C. 458 del 10/08/2017), i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, condividendone la loro cura o rigenerazione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Costituzione.
- b) **Amministrazione:** la Municipalità 9 del Comune di Napoli, istituita dall'art. 2 dello Statuto del Comune di Napoli, che esercita le funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione comunale;
- c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione,

secondo le modalità disciplinate dal Capo II del presente Regolamento;

e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso l'Amministrazione e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

f) **Interventi di cura:** interventi volti al recupero, valorizzazione, protezione, conservazione e alla manutenzione dei beni comuni urbani, per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

h) **Interventi di rigenerazione:** nell'ambito delle funzioni attribuite alla Municipalità dall'art. 88 dello Statuto Comunale, gli interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel territorio municipale .

i) **Spazi pubblici:** i luoghi di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibili e fruibili a tutti gratuitamente, come individuati dalla "Carta dello Spazio Pubblico" del Comune di Napoli. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerati spazi aperti le strade, i marciapiedi, le piazze, i giardini, i parchi, e gli spazi coperti creati senza scopo di lucro a beneficio di tutti, quali, ad esempio, biblioteche e musei.

Art. 3

Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini attivi e la Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscenza delle opportunità di collaborazione che siano di propria iniziativa o su proposte pervenute dai cittadini attivi, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti attraverso la pubblicazione dei patti di collaborazione e degli atti procedurali ad essi connessi, nel rispetto delle previsioni normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) **Pari opportunità:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadine e cittadini attivi

promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) **Partecipazione delle bambine/i, ragazze/i:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendo la loro partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni, attraverso il coordinamento di adulti che ne assumano la responsabilità (genitori, insegnanti, educatori, operatori dei settori infanzia e adolescenza, ecc.);

g) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

h) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

i) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

j) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

k) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

l) **Prossimità e territorialità :** l'Amministrazione privilegia la definizione dei patti di collaborazione che tendono a realizzare le istanze delle comunità locali, così come la collaborazione tra queste ultime e le relative amministrazioni di prossimità;

Art. 4

Ambito della collaborazione

1. Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di competenza municipale, siano presentate su impulso dei cittadini attivi, sia nel caso in cui siano presentate in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione.

2. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento e può esplicarsi in attività finalizzate alla cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione, come disciplinati dal Capo II del presente regolamento.

3. In ogni caso, la collaborazione tra i Cittadini attivi e la Municipalità 9 di cui al presente Regolamento, non può in alcun modo avere carattere oneroso, né estrinsecarsi in contratti di appalto, concessione o affidamenti o atti che attribuiscono diritti reali sui beni oggetto degli

interventi di cura e rigenerazione.

Art. 5

I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti alle diverse tipologie di soggetti civici/cittadini attivi singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali. A titolo esemplificativo e non esaustivo devono intendersi per cittadini attivi, ai fini del presente Regolamento: a) associazioni, riconosciute e non riconosciute, fondazioni e gli altri enti privati, diversi dalle imprese sociali, iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore – RUNTS – ai sensi dell’art. 4 del codice terzo settore, D. Lgs 117/2017, con sede legale o secondaria nella città di Napoli; b) imprese sociali così come disciplinate dal 212/2017, con sede legale o secondaria nella città metropolitana di Napoli, c) libere forme associative, con sede nella città metropolitana di Napoli, ossia associazioni, fondazioni, comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell’atto pubblico, o mediante scrittura privata registrata, nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e la democraticità della struttura; d) tutti i cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivino per attività di interesse generale, attraverso presentazione di proposte di collaborazione;

2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso gruppi informali, i soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 6 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con l’Amministrazione, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni, secondo le norme del nostro ordinamento in materia.

3. Non possono far parte dei cittadini attivi i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 59 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 6

Patti di collaborazione

1. Le collaborazioni di cui al presente Regolamento sono formalizzate con un Patto di Collaborazione, secondo le modalità disciplinate dal successivo CAPO II.

2. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui la Municipalità 9 e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l’uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse.

3. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l’efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari, secondo il procedimento di cui al Capo II.

4. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.

5. Il contenuto del Patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Lo schema tipo di patto viene approvato dalla Giunta municipale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

6. Il patto, avuto riguardo alle specificità del bene o dei beni oggetto dello stesso, definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
- b) l'individuazione puntuale del bene o dei beni comuni oggetto del patto, nonché la descrizione del loro stato di fatto e di diritto;
- c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa, le modalità per l'eventuale rinnovo;
- d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- e) le modalità e gli strumenti di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- f) la disciplina del regime della responsabilità civile per eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, e le necessarie coperture assicurative;
- g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- h) le forme di sostegno messe a disposizione dall'Amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- j) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- l) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

7. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, da approvarsi ai sensi del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2022, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

8. Il Patto di collaborazione prevede le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione relative alle attività svolte e la eventuale decadenza in caso di inadempienza o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art. 7

Durata del Patto di collaborazione

La durata delle attività oggetto del patto di collaborazione non può essere superiore a 1 anno. Nel caso in cui la durata del patto sia concordata in un tempo inferiore a 12 (dodici) mesi, è possibile un rinnovo dello stesso, per una durata complessiva non superiore ad un anno.

La durata del patto di collaborazione può essere concordata per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi e, comunque, mai superiore ai 24 (ventiquattro) mesi, nel caso in cui gli interventi necessari alla rigenerazione e gestione condivisa del bene oggetto della collaborazione necessiti di un tempo superiore a quello ordinario di cui al comma che precede. La relativa valutazione sarà effettuata in sede di istruttoria della proposta, previo parere dell'Ufficio competente per materia.

Nel caso in cui gli interventi oggetto del patto di collaborazione siano terminati/effettuati/conclusi prima della durata concordata, è facoltà delle parti eccepire l'estinzione anticipata dello stesso.

Art. 8

Promozione dell'innovazione sociale e di servizi collaborativi

1. L'Amministrazione promuove l'innovazione sociale attivando connessioni tra le diverse risorse presenti sul territorio, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e attivino legami e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme digitali.

2. L'Amministrazione promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.

La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali e immateriali.

Art. 9

Promozione della creatività urbana

1. L'Amministrazione promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. L'Amministrazione promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 10

Innovazione digitale

1. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla Municipalità dall'art. 88 dello Statuto Comunale, l'Amministrazione favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione

all'ideazione e alla realizzazione di servizi e applicazioni da parte dei cittadini attivi. Al tal fine, condivide le proprie conoscenze tecnologiche e digitali con i soggetti che mettono a disposizione le loro competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 11 Disposizioni generali

1. La partecipazione dei cittadini, che si esplica nelle attività di collaborazione di cui al presente Regolamento, è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione, e deve essere tale da:

- a) assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- b) consentire il coordinamento con gli organi di indirizzo politico – amministrativo;
- c) garantire ai soggetti proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione;

2. Ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, la Direzione della Municipalità 9 è individuata quale unità organizzativa dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 12

Proposte di collaborazione

1. La procedura relativa ai patti di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta sia formulata in risposta ad un avviso pubblico formulato dell'Amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento, che saranno oggetto di una progettazione condivisa con l'amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui l'amministrazione invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) della presente disposizione, la Direzione della Municipalità, in persona del proprio Direttore p.t., verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

4. Non possono essere presi in considerazione proposte il cui contenuto sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Napoli, e, in generale, che diano luogo ad attività:

- di propaganda politica, sindacale e/o religiosa;

- di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia);
 - di presidio dell'ordine pubblico.
- 5.** Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
- 6.** La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici coinvolti.
- 7.** Sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, la proposta di patto di collaborazione viene sottoposta alla Direzione della Municipalità per l'istruttoria, l'approvazione e la successiva gestione. Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli eventuali ulteriori Uffici coinvolti nella sua attuazione per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione.
- 8.** Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, l'Ufficio competente lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli Uffici e i competenti organi politico – amministrativi.
- 9.** I patti di collaborazione sottoscritti sono resi pubblici al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art.13

Progettazione condivisa

1. Gli interventi del patto di collaborazione, sono oggetto di una progettazione condivisa tra cittadini attivi e amministrazione, che riguarda anche la fase di realizzazione degli stessi, attraverso la valutazione in itinere sull'andamento delle attività e allo scopo di concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi.
2. La progettazione condivisa persegue le seguenti funzioni:
- a) approfondire le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni formulate su iniziativa dei soggetti civici al fine di concordare quanto necessario per dare avvio alla collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - b) definire, nell'ambito di specifici avvisi pubblici, interventi negli ambiti di attività di interesse generale complementari e sussidiari alle attività dell'Amministrazione;
 - c) affidare, nel rispetto dei canoni di imparzialità e trasparenza, lo svolgimento di interventi di interesse generale a favore degli utenti.
3. Sia nel caso in cui la proposta di gestione condivisa sia presentata d'impulso dai cittadini attivi, sia nel caso in cui la stessa sia in risposta ad un invito dell'amministrazione, la fase di co-progettazione è avviata con deliberazione della Giunta Municipale, nella quale possono essere approvate le linee di indirizzo per la rigenerazione, cura e gestione del bene comune, in coerenza con le Linee programmatiche della Municipalità;
4. Sulla scorta delle valutazioni espresse dalla Giunta, la co-progettazione delle forme di

governo e del programma di rigenerazione, cura e gestione è realizzata dal tavolo Tecnico composto dai soggetti civici proponenti, in numero massimo di 3, da almeno un componente della Direzione della Municipalità, cui è demandata l'istruttoria, e da un componente dell'unità operativa della Municipalità competente per materia.

5. In sede di Tavolo Tecnico si provvederà a stilare un cronoprogramma degli interventi, che formerà parte integrante del patto di collaborazione;

6. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta, anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

CAPO III - INTERVENTI DI CURA, GESTIONE E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI ED EDIFICI

Art. 14

Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di spazi pubblici sono previsti dai Patti di Collaborazione di cui al Capo II del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene e con le finalità pubbliche ad esso connesse;

3. Le proposte riguardanti Patti di Collaborazione, finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni comuni urbani secondo le funzioni attribuite alla Municipalità dall'art. 88 dello Statuto Comunale, devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere corredate da: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche, stima dei lavori da eseguirsi.

Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del Patto di Collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.

4. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico

dell'Amministrazione.

6. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene, dovendo garantire la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 15

Interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di edifici

1. La Giunta municipale, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, individua periodicamente, nell'ambito del patrimonio immobiliare attribuito alla Municipalità, gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. L'Amministrazione, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma.

5. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri per la manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per l'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia

Art. 16

Affiancamento nelle attività di collaborazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'eventuale affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini – in orari di ufficio e senza che ciò comprometta il normale andamento delle attività amministrative e tecniche in corso – nell'attività necessaria alla realizzazione della proposta.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Art. 17

Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1.** Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
- 2.** La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
- 3.** Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

Art. 18

Agevolazioni amministrative

- 1.** Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
- 2.** Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 19

Comunicazione collaborativa

- 1.** La Municipalità 9, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
- 2.** L'Amministrazione, nel perseguire tale finalità, abbatte ogni ostacolo di natura

culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i/le Cittadini/e possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.

Art. 20

Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. L'Amministrazione si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 21

Prevenzione dei rischi

1. L'Amministrazione promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la

sicurezza.

Art. 22

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Articolo 23

Coperture assicurative

1. Il patto di collaborazione disciplina la necessità di attivare eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività concordate in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza sulla base di quanto precisato nei successivi commi del presente articolo.
 2. I volontari degli Enti del Terzo Settore sono assicurati a cura dell'organizzazione di appartenenza.
 3. L'eventuale copertura assicurativa a favore delle persone che operano nell'ambito di soggetti civici per i quali la legge non prevede obblighi di copertura, viene valutata in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività ed è in ogni caso attivata a cura del soggetto civico. (gruppi informali).
 4. Nel caso di danni derivanti dalla fruizione da parte dei cittadini a specifiche attività organizzate in collaborazione con la Municipalità, il soggetto civico risponde nei confronti dei terzi per dolo o colpa grave in relazione alla corretta predisposizione di quanto a tal fine approntato e per la sorveglianza sul rispetto di eventuali prescrizioni circa il suo corretto utilizzo. In relazione alla natura delle attività di cui i cittadini possono fruire avuto in particolare riguardo al grado di perizia, abilità o allenamento richiesti, può essere prevista la necessità per i partecipanti di essere muniti di copertura assicurativa.
- L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza non esonerano il soggetto civico dalle responsabilità su di esso incombenti in conseguenza di dolo o colpa grave.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 25

Entrata in vigore e Sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione la Municipalità verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 26

Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.